

La tutela delle acque dall'inquinamento da scarichi industriali.

Il caso del superamento dei valori limite tabellari.

Luca G. Barone*

1. PREMESSA	1
2. LE MODIFICHE ALLA DEFINIZIONE DI “SCARICO” OPERATE DAL D.LGS. 4/2008.....	2
3. LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMA LEGISLATIVA.....	4
4. LA POSIZIONE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA.....	6
5. L'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO ED IL CASO FORTUITO	10
6. CONCLUSIONI.....	12

1. Premessa

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152¹, “Norme in materia ambientale”, è stato emanato con un *iter* tanto rapido nella fase iniziale quanto, successivamente, travagliato. Infatti a seguito della legge 15 dicembre 2004, n.308, recante la “delega al governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”, il testo del Decreto fu elaborato da una commissione di esperti del Ministero dell’ambiente ed approvato dal Consiglio dei Ministri, senza acquisire il parere del Consiglio di Stato, né quello della Conferenza Stato-Regioni, per motivi di ordine temporale. Successivamente però è intervenuta la prima modifica ad opera del Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284² e, poi, la seconda modifica ad opera del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, recante “Ulteriori disposizione correttive al D.Lgs. 152/2006”. Questa seconda modifica ad opera del D.Lgs. 4/2008, ha avuto, invece, un lungo e articolato *iter* di approvazione, con

* *Dottore di ricerca presso l’Università di Catania.*

¹ Il D.Lgs.152/2006 non integra un vero e proprio “Testo Unico” delle norme in materia di tutela dell’ambiente, dal momento che non disciplina l’intera materia. Da alcuni autori il decreto in questione viene tuttavia chiamato “T.U. dell’ambiente”, “Codice ambientale” o “Codice dell’ambiente”.

² Modifiche al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

l'acquisizione dei pareri della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio di Stato. Con il D.Lgs. 4/2008 sono stati inseriti nel corpo normativo del precedente D.Lgs. 152/2006 i principi generali in materia di tutela ambientale, è stata riscritta la disciplina delle valutazioni ambientali, nonché è stata modificata la disciplina dei rifiuti e sono state modificate alcune definizioni in tema di acque.

Per quanto riguarda i principi generali in tema di ambiente, è importante sottolineare il richiamo, inserito sulla scorta del parere reso dal Consiglio di Stato, all'articolo 117 della Costituzione. Così facendo, da un lato si è ribadita la rilevanza costituzionale dell'ambiente, e dall'altro, si è riaffermato il principio per cui la tutela dell'ambiente è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato³.

Nel complesso i principi generali, che vengono inseriti in forza del D.Lgs. 4/2008, sono cinque: il principio sulla produzione del diritto ambientale, il principio dell'azione ambientale, il principio dello sviluppo sostenibile, il principio di sussidiarietà, il principio di leale collaborazione. A questi si aggiunge il diritto di accesso alle informazioni ambientali.

2. Le modifiche alla definizione di “scarico” operate dal D.Lgs. 4/2008

Ai fini di quanto tratteremo nel seguito è bene porre l'attenzione alle modifiche apportate dall'articolo 2 del D.Lgs. 4/2008 alla sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) della parte III del D.Lgs. 152/2006. L'art.2 segna l'abbandono della precedente definizione di “scarico”, in verità eccessivamente ampia, e questo viene definito come *“qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza*

³ In tal senso, tra le tante, Corte cost., 01.12.2006, n. 399 in *Giornale dir. amm.*, 2007, 715

soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione” (D.Lgs. 152/2006, art. 74, comma 1, lett ff) del testo modificato dal D.Lgs. 4/2008). In sostanza ritorna la definizione di “scarico” fornita dalla precedente normativa⁴, in quanto può parlarsi di scarico allorché l’immissione recapiti direttamente in corpi recettori. Quindi l’interruzione del collegamento tra la fonte della produzione del liquido inquinante e il corpo recettore impone di qualificare la fattispecie come smaltimento di “rifiuto liquido” e non di “scarico”. In tal modo viene meno la definizione di “scarico indiretto”, elaborata dalla giurisprudenza⁵, ma poi dalla stessa abbandonata⁶ nella produzione delle sentenze successive al D.Lgs. 152/1999 dopo che sono intervenute le correzioni apportate dal D.Lgs. 258/2000.

⁴ D.Lgs. 152/1999, “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento”, così come modificato dal D.Lgs. 258/2000 “Disposizioni correttive ed integrative”.

⁵ Cass. Pen., Sez. III, 20.01.1992, in *Dir. Pen econ.*, 1992, 857, nel senso che, per “scarico” deve intendersi “*qualsiasi versamento – di rifiuto liquido o a questo assimilabile – in acqua di fognatura, su suolo, sottosuolo ed in qualunque modo essa avvenga...cioè...diretto o indiretto, continuo o saltuario, episodico o isolato*”. Questa interpretazione fu confermata da Cass. 06.04.1994, in *Dir.pen.econ.*, 1995, 328 e da Cass. 04.07.1995, in *Dir.pen.econ.*, 1995, 1389.

⁶ Cass. Pen., Sez. III, 21.04.2004 (ud. 11.03.2004), n.18347, in *Riv. pen.*, 2004, 852, nel senso che “*non sembra dubitabile la scomparsa di quello che la giurisprudenza qualificava come scarico indiretto, ovvero la sua trasformazione in rifiuto liquido. Più esattamente, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999, se per scarico si intende il riversamento diretto nei corpi recettori, quando il collegamento tra fonte di riversamento e corpo ricettore è interrotto, viene meno lo scarico (indiretto) per far posto alla fase di smaltimento del rifiuto liquido*”. Nella stessa direzione, nella giurisprudenza amministrativa: TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 2.12.2005 n.6575.

⁸ *acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento*

Il quadro delle modifiche all'art. 74 del D.Lgs. 152/2006 è completato dalla sostituzione delle definizioni di “acque reflue industriali”⁸ e “urbane”⁹, il tutto ancora una volta nella prospettiva di evitare che tra le acque di scarico vengano a far parte sostanze qualificabili come rifiuti liquidi.

3. Le sanzioni previste dalla norma legislativa

Così delineato in maniera sintetica il quadro normativo generale di protezione dell'ambiente e particolarmente delle acque, va portata l'attenzione sulla disciplina della tutela delle acque dall'inquinamento. L'art. 133 del D.Lgs.152/2006 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per scarichi di acque reflue, “*salvo che il fatto costituisca reato*”¹⁰ (il riferimento è ai casi disciplinati dall'art.137), compiuti senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, o con modalità di immissione non consentite, ovvero ancora sanzioni volte a punire la mancanza di comunicazioni obbligatorie o l'inosservanza di divieti e prescrizioni.

Sanzioni penali, tutte di natura contravvenzionale, che prevedono in alcuni casi l'arresto, in altri casi l'arresto combinato con l'ammenda, in altri casi ancora la sola ammenda, sono previste dall'art. 137 del citato Decreto, che riguarda principalmente gli scarichi di acque reflue industriali. Se ne ricava che il

⁹ *acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato*

¹⁰ Si riporta il testo del D.Lgs. 152/2006, art. 133 (Sanzioni amministrative), comma 1: *Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro.*

legislatore tratta con maggiore attenzione e, di conseguenza, con maggiore severità gli scarichi industriali.

In particolare le sanzioni penali per la tutela delle acque dall'inquinamento da scarichi industriali, nel caso in cui avvenga il superamento di specifici "valori limite", sono previste nell'art. 137, comma 5. La formulazione dell'art. 137¹¹, comma 5, come del resto tutta la parte del Titolo dedicata alla tutela delle acque dall'inquinamento, è stata "ripresa", ovvero tratta, dal precedente art.59, comma 5, del D. Lgs. 152/1999, così come corretto dal D. Lgs. 258/2000.

Tuttavia nel D.Lgs. 152/2006 è stata introdotta una modifica, oggi vigente, rispetto al testo originario di provenienza. Infatti la formulazione contenuta nel comma 5 dell'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 così recita: *"Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro"*. Rispetto alla precedente formulazione, contenuta nell'art. 59, comma 5 del D.Lgs. 152/1999 quale risulta a seguito delle

¹¹ Che è rimasta quella della prima versione del D.Lgs. 152/2006, nel senso che il D.Lgs. 284/2006 e il D.Lgs. 4/2008 non hanno apportato modifiche all'art. 137 del D.Lgs.152/2006.

correzioni apportate dal D.Lgs. 258/2000, è stato ripetuto il verbo “*superi*” dopo la congiunzione disgiuntiva “*oppure*”.

A seguito della modifica, la nuova formulazione normativa dell’art.137, comma 5, del D.Lgs.152/2006, pur apparendo più chiara della precedente, non elimina ogni dubbio o incertezza, così che si sono avute differenti interpretazioni.

4. La posizione della dottrina e della giurisprudenza

La dottrina¹² prevalente ritiene che il superamento dei valori limite in ogni caso si debba riferire alle diciotto sostanze pericolose indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 5. In tal modo si esclude che la nuova formulazione della norma si ponga in contrasto con i risultati delle prime interpretazioni che la giurisprudenza aveva dato della precedente formulazione legislativa¹³.

E’ bene puntualizzare quanto sopra affermato. La formulazione iniziale della norma, quella della versione originale del comma 5 dell’art.59 del D.Lgs. 152/1999¹⁴, era piuttosto diversa rispetto a quella che risulta tanto dal testo

¹² In tal senso: DELL’ANNO P., *Elementi di diritto dell’ambiente*, Padova, 2008, pag. 61-63;

ANTOLISEI F., *Manuale di Diritto Penale - Leggi complementari II - I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell’urbanistica*, Dodicesima edizione a cura di C.F. Grosso, Milano, 2008, pag. 496-503.

¹³ Ci si riferisce al comma 5 dell’art.59 del D.Lgs. 152/1999, così come modificato dal D.Lgs.258/2000.

¹⁴ Per comodità del lettore in questa nota e nelle due seguenti si riportano le tre diverse formulazioni normative

D. Lgs. 152/1999 Art. 59, c.5. (testo originario) *Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori limite fissati nella tabella 3 dell’allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome, e’ punito con l’arresto fino a due anni, e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell’allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda a lire dieci milioni a lire duecento milioni.*

coordinato con le disposizioni correttive del D.Lgs. 258/2000¹⁵ che da quello del D.Lgs.152/2006¹⁶ in quanto, nel testo del 1999, la frase “in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5” faceva parte del primo periodo del comma e, quindi, era chiaro che i valori limite fissati nella tabella 3 dell’allegato 5 dovessero essere in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5. Con la più volte citata modifica operata dal D.Lgs. 258/2000, l’articolo in questione venne riformulato in modo molto simile alla formulazione attuale, come già detto.

In presenza di questo modificato assetto normativo, la Cassazione penale si espresse inizialmente¹⁷ nel senso che le sanzioni penali previste riguardavano solo il caso in cui il superamento dei limiti della tabella 3 o 4 fosse avvenuto con riferimento alle sostanze di cui alla tabella 5.

La dottrina si è uniformata a questa interpretazione e l’ha condivisa anche in seguito. In sostanza la dottrina ha tralasciato o, se si preferisce, ha negato alcuna innovazione normativa alle modifiche già avvenute con il D. Lgs. 258/2000.

In seguito all’emanazione del D.Lgs. 152/2006, l’impostazione precedente è stata mantenuta anche in forza del fatto che la legge di delega, tra i criteri direttivi,

¹⁵ D. Lgs. 152/1999, modificato dal D.Lgs. 258/2000, Art. 59, c.5. *Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome o dall'autorità' competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, e' punito con l'arresto fino a due anni, e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda a lire dieci milioni a lire duecento milioni.*

¹⁶ D. Lgs. 152/2006, Art. 137, c.5. *Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.*

¹⁷ Cass. Pen., S.U., 31.01.2002 (ud. 19.12.2001), n.3798, rv.220556.

prevedeva la “*garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l’integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l’entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge*” (L.308/2004, art.1, comma8, lett i). Quindi la dottrina ha ritenuto che nessuna innovazione, nel senso di maggiore ampiezza dell’azione penale, potesse ritenersi intervenuta. La tesi riportata dalla dottrina è rimasta quella per cui vi è un apparato sanzionatorio di natura amministrativa per violazioni dei limiti tabellari e soltanto quando queste violazioni si riferiscono ad alcune sostanze selettivamente individuate (cioè quelle di cui alla tabella 5), la violazione diventa più grave e viene “estrapolata dalla base depenalizzata e riportata nel campo delle sanzioni di natura penale”¹⁸

A fronte di questo orientamento della dottrina, la giurisprudenza recente della Corte di Cassazione penale¹⁹ ha accolto la tesi secondo la quale il superamento dei valori limite fissati dalla normativa nazionale per qualsiasi sostanza²⁰ di quelle contemplate nelle Tabelle 3 o 4, a seconda dei rispettivi casi, dà luogo all’applicazione della sanzione penale prevista. Quindi, la Cassazione ha ritenuto che l’indicazione delle sostanze di cui alla Tabella 5 non sia da riferire ai valori limite fissati dalla normativa nazionale, ma agli eventuali limiti più restrittivi, ovvero più rigorosi, fissati dalla normativa regionale o locale. L’interpretazione della Corte di Cassazione si richiama ad alcune precedenti sentenze emesse prima

¹⁸ SIRACUSA L., *La tutela penale dell’ambiente*, Milano, 2007, pag.205

¹⁹ Cass. Pen., Sez. III, 01.10.2008 (ud. 12.06.2008), n.37279.

²⁰ Senza quindi la limitazione delle sostanze anche presenti nella Tabella 5.

dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006²¹. Si osservi, però, che proprio nello stesso periodo, negli anni 2003-2004, vi erano state alcune sentenze in senso contrario²², per cui l'interpretazione giurisprudenziale che di recente la Corte ha definito come “prevalente”, in passato era, invece, “minoritaria”.

La Corte di Cassazione nella sentenza depositata l'1 ottobre 2008, più indietro richiamata, parla di “innovazione normativa” riferendosi alle modifiche a suo tempo apportate dal D.Lgs. 258/2000 e stabilisce che *“l'innovazione normativa è stata confermata dal recente testo unico dell'ambiente, approvato con D.Lgs. 3.04.2006 n.152, il cui art.137, comma 5, con formulazione ancora più chiara punisce con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila a trentamila euro chiunque (omissis)” e “il legislatore ha voluto punire lo scarico di acque reflue industriali che recapita in acque superficiali o in fognatura quando supera i valori limite fissati nella tabella 3, nonché lo scarico sul suolo di acque reflue industriali quando supera i valori limite fissati nella tabella 4, anche se il superamento tabellare non riguarda le diciotto sostanze più pericolose elencate nella tabella 5”*.

Un ulteriore argomento a favore dell'indirizzo giurisprudenziale, che si condivide, può trarsi dalla lettura dell'intestazione della Tabella 5 dell'Allegato 5: *“Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico di acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o*

²¹ Cass. Pen., Sez. III, 27.12.2003 (ud. 29.10.2003), n.48076 in *Ambiente, 2004, 687*; Cass. Pen., Sez. III, 26.04.2004 (ud. 20.02.2004), n.14801; Cass. Pen., Sez. III, 20.05.2005 (ud. 13.4.2005), n. 19254, rv.231991.

²² Cass. Pen., Sez. III, 09.06.2004 (ud. 28.04.2004), n.25752, rv. 228680, in *Foro It., 2005, II, 471*: però nella recente Cass. Pen., 01.10.2008, prima citata, quanto affermato dalla stessa Cassazione nella sentenza n.25752 non viene ritenuto condivisibile proprio perché non vengono prospettate “specifiche argomentazioni a sostegno”; In quest'ultimo senso vedi pure Cass. Pen., Sez. III, 27.04.2004 (Ud. 18.03.2004), n. 19522 in *Ambiente e sicurezza sul lavoro, 2004, n.9, 191*.

in tabella 4 per lo scarico al suolo". Allora, proprio l'intestazione della tabella, caratterizzata peraltro da una formulazione in negativo (*non possono...meno restrittivi*), sembra suggerire che l'interpretazione effettuata di recente dalla Corte di Cassazione sia la più aderente alla norma valutata nella sua interezza, cioè con una lettura completa e coordinata del testo e degli allegati tecnici.

In conclusione a fronte del testo normativo dell'art.137, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, l'orientamento giurisprudenziale è oggi nel senso che le sanzioni penali scattano nel momento in cui vengono effettuati scarichi industriali che o contengono concentrazioni di sostanze pericolose o abbiano caratteristiche chimico-fisiche i cui valori superino i valori limite fissati nella tabella 3²³ o nella tabella 4²⁴. La tabella 5 assume rilievo qualora, per le sostanze in essa presenti e determinate dallo Stato, le Regioni o le Autorità d'ambito vogliano introdurre valori limite maggiormente restrittivi rispetto alla normativa nazionale, al fine di proteggere determinate aree particolarmente sensibili.

5. L'elemento psicologico del reato ed il caso fortuito

La fattispecie prima descritta, l'art. 137, comma 5, del D.Lgs.152/2006, come detto, configura dal punto di vista del diritto penale un reato di tipo contravvenzionale. Per quanto riguarda l'*elemento soggettivo* (per dirla secondo l'impostazione della teoria della bipartizione²⁵), o la *colpevolezza* (secondo

²³ La tabella 3 si applica nel caso di scarico in corpi recettori liquidi (acque superficiali o rete fognaria).

²⁴ La tabella 4 si applica nel caso di scarico sul suolo.

²⁵ Secondo la teoria classica della bipartizione (o bipartita), i cui maggiori esponenti sono ANTOLISEI e MANTOVANI, il reato è composto da un *elemento oggettivo*, cioè la condotta, l'evento e il rapporto di causalità tra condotta ed evento, e da un *elemento soggettivo*, costituito dalla volontà colpevole, nelle diverse forme del dolo, della colpa o della preterintenzione.

l'impostazione della teoria della tripartizione²⁶) il reato è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

In merito si osservi che la valorizzazione del principio di colpevolezza sancito dall'articolo 27²⁷ della Costituzione ha portato la giurisprudenza a non ritenere più sufficiente la sussistenza della condotta, ed a ritenere necessario il dolo o la colpa. Si afferma che l'art.42, comma 4²⁸, del codice penale si limita a considerare indifferentemente che il delitto contravvenzionale sia commesso con dolo o con colpa, ma non esclude la necessità che almeno uno dei due sussista²⁹. Così può ritenersi superato il precedente orientamento giurisprudenziale per cui, visto che "l'azione o omissione può essere indifferentemente dolosa o colposa, il giudice è dispensato dall'indagine sull'atteggiamento psichico del soggetto, riguardo al fatto realizzato, sancendo in proposito la legge una presunzione di colpa"³⁰.

Va comunque ricordato, per quel che attiene alla ricognizione dell'elemento psicologico, che finora la giurisprudenza, in relazione al superamento dei valori limite tabellari, è stata molto severa nel negare la sussistenza del caso fortuito

²⁶ Secondo la teoria della tripartizione (o tripartita), i cui maggiori esponenti sono FIANDACA e MUSCO, il reato è composto da un *fatto tipico*, (condotta, evento e il rapporto di causalità tra condotta ed evento), dalla *colpevolezza*, ossia la volontà, nelle sue diverse forme del dolo e della colpa, e dall' *antigiuridicità*, che consiste nel contrasto del fatto con la norma giuridica che lo prevede e lo incrimina.

²⁷ Cost, Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

²⁸ Cod.pen, art. 42, c.4 : *Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.*

²⁹ Per un'analisi della questione in riferimento all'elemento psicologico nel reato di danneggiamento delle acque si faccia riferimento alla recente Cass. Sez. III n.31485 del 29 luglio 2008 (Ud. 12 giu. 2008)

³⁰ Cass. Pen. Sez. III, 21.01.1980, in *Riv. pen.*, 1980, 988.

qualora il superamento dipenda da guasto tecnico³¹ o da intemperie atmosferiche (es. pioggia abbondante o freddo intenso)³². Ciò sul presupposto che trattasi di fatti prevedibili e quindi evitabili usando l'ordinaria prudenza, diligenza e perizia.

6. Conclusioni

Ad oggi, quindi, l'interpretazione della Corte di Cassazione va consolidandosi proprio sulla posizione di maggior severità nell'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 137, comma 5, del D.Lgs.152/2006, in relazione agli scarichi industriali, per il superamento dei valori limite di cui alla tabella 3 (o tabella 4 nel caso di scarico sul suolo) senza, in generale, le limitazioni dell'elenco ristretto delle sostanze della tabella 5. L'interpretazione appare condivisibile, come si è osservato più sopra, in forza di una lettura completa del testo normativo e degli allegati, a condizione però di riconoscere la stessa interpretazione al precedente testo sulla tutela dell'acque dall'inquinamento, cioè al D.Lgs. 152/1999 con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 258/2000. Infatti qualora si seguisse un'altra interpretazione si giungerebbe alla conclusione che il D.Lgs.152/2006 avrebbe violato la legge di delega³³ in base alla quale è stato emanato, visto che

³¹ Cass. Pen. Sez. III, 14.01.2003 (ud. 15.11.2002), n.1054, rv. 223289: *non integra l'ipotesi del caso fortuito il guasto meccanico dell'impianto, che è correttamente ascrivibile ad una condotta negligente dell'imputato, atteso che questi era obbligato a mantenere l'impianto in condizioni di sicuro funzionamento ed a controllare costantemente l'efficacia dello stesso, non potendo annoverarsi nella categoria dei fattori inevitabili ed imprevedibili il guasto cd. improvviso di un meccanismo il cui funzionamento dipende dall'attività di manutenzione dello stesso.* -.

³² Cass. Pen., 29.03.1989 in *Riv. pen.*, 1990, 381: *Il titolare di un insediamento produttivo ha il dovere positivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione, ai presidi tecnici, alla costante vigilanza; di conseguenza l'inclemenza atmosferica (dovuta a pioggia abbondante o freddo intenso), i guasti meccanici dell'impianto di depurazione, i comportamenti irregolari dei dipendenti non sono fatti imprevedibili e pertanto non costituiscono caso fortuito o forza maggiore.*

³³ La citata legge delega 15 dicembre 2004, n.308, vedi *infra*.

quest'ultima aveva previsto che dovessero rimanere fermi i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti per legge³⁴.

Infine le correzioni apportate con il D.Lgs. 4/2008 al D.Lgs. 152/2006 limitando la definizione di “scarico” circoscrivono l'ambito di applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 137, rendendo più agevole l'applicazione della norma.

Per quanto poi attiene all'elemento psicologico del reato il dolo o la colpa devono essere sempre accertati, anche alla luce della valorizzazione del principio costituzionale di colpevolezza espresso dall'art.27 della Costituzione.

³⁴ Si noti comunque che nel convertire in euro le sanzioni pecuniarie (amministrative o penali) originariamente espresse in lire, il legislatore delegato ha aumentato i limiti edittali con un significativo arrotondamento verso l'alto.